

Regolamento d'investimento generale della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Edizione gennaio 2021

Indice

1. Basi	3
2. Amministrazione del patrimonio	3
3. Obiettivi dell'investimento patrimoniale	3
4. Strategia di investimento	3
5. Esecuzione dell'investimento	3
6. Esercizio dei diritti dei partecipanti agli investimenti	4
7. Integrazione delle disposizioni mancanti	4
8. Riserva di modifica	4
9. Entrata in vigore	4
Allegato I	5
Allegato II	5
Allegato III	7
Allegato IV	8

1. Basi

Il regolamento d'investimento generale è emanato dal consiglio di fondazione sulla base dell'art. 49a dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) ed è vincolante per gli organi della fondazione, per la persona incaricata dell'amministrazione (denominata in seguito: organo di gestione) ed altre persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale.

Nell'ambito delle disposizioni di legge, questo regolamento d'investimento stabilisce gli obiettivi, i principi e le direttive da osservare nell'investimento del patrimonio della fondazione.

Gli obiettivi, i principi e le direttive da osservare nell'investimento del patrimonio di casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità sono fissati nel regolamento d'investimento per casse di previdenza della Fondazione collettiva *Perspectiva* per la previdenza professionale con investimento patrimoniale proprio. Il patrimonio delle rendite gestite autonomamente è sempre investito collettivamente secondo questo regolamento d'investimento generale.

I compiti, le competenze e l'organizzazione sono definiti nel regolamento organizzativo, a meno che il presente regolamento non preveda disposizioni divergenti o integrative.

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni legali in materia d'investimento, in particolare quelle della LPP e della OPP 2, nonché le direttive delle autorità di vigilanza competenti.

2. Amministrazione del patrimonio

2.1 Tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione del patrimonio della fondazione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di integrità e lealtà nell'amministrazione patrimoniale ai sensi del regolamento organizzativo.

Come amministratori patrimoniali vengono coinvolte solo istituzioni soggette all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA o a un'autorità di vigilanza equivalente.

2.2 L'amministratore patrimoniale della fondazione d'investimento definita nell'allegato IV (di seguito amministratore patrimoniale) fa rapporto al comitato investimenti, al consiglio di fondazione e all'organo di gestione, con cadenza almeno trimestrale, sulle attività d'investimento e sui risultati d'investimento raggiunti nel periodo precedente, comunicando inoltre una prospettiva strategica e tattica.

L'amministratore patrimoniale della fondazione d'investimento mette a disposizione del comitato investimenti, del consiglio di fondazione e dell'organo di gestione ulteriori informazioni come i conti quotidiani e la pubblicazione del valore netto di inventario, così come la scheda informativa mensile con le cifre rilevanti del gruppo d'investimento secondo l'allegato IV.

Gli amministratori patrimoniali verificano quotidianamente il patrimonio d'investimento.

2.3 Se il livello di sicurezza definito nell'allegato II non viene raggiunto, il consiglio di fondazione deve essere informato subito per iscritto della situazione da parte dell'amministratore patrimoniale. Entro un termine utile, il comitato investimenti presenta al consiglio di fondazione una valutazione della situazione ed eventuali suggerimenti su come agire.

Al termine della propria consultazione, il consiglio di fondazione comunica agli amministratori patrimoniali come procedere.

3. Obiettivi dell'investimento patrimoniale

L'investimento patrimoniale mira a garantire costantemente il raggiungimento dello scopo previdenziale. Inoltre, attraverso gli investimenti diversificati si punta a raggiungere una performance complessiva costante volta a mantenere anche il valore reale del capitale oltre a quello nominale.

Le liquidità devono essere pianificate e garantite in maniera tale che la fondazione possa adempiere ai suoi impegni finanziari in ogni momento ed entro i termini stabiliti.

L'investimento del patrimonio della fondazione deve essere in sintonia con gli obblighi e con la capacità di rischio della fondazione stessa.

La capacità di rischio della fondazione e il rendimento a cui si aspira devono essere definiti sulla base di un'analisi periodica di asset liability management.

4. Strategia di investimento

Il consiglio di fondazione stabilisce la strategia d'investimento su proposta del comitato investimenti e previo accordo con l'organo di gestione. La strategia comprende sostanzialmente i seguenti punti:

- attribuzione delle categorie d'investimento alle tipologie d'investimento definite negli allegati I e II (ad esempio investimenti ad alto e a basso rischio),
- ponderazione delle singole categorie d'investimento,
- entità del livello di sicurezza ambito, secondo gli allegati I e II.

La procedura da seguire per l'attribuzione e la ponderazione delle categorie d'investimento è descritta negli allegati I e II. Gli elementi restanti della strategia d'investimento sono definiti nell'allegato II.

5. Esecuzione dell'investimento

5.1 Attuazione della strategia d'investimento, della gestione delle liquidità, del livello di sicurezza e delle riserve di fluttuazione

5.1.1 La concreta determinazione delle tipologie d'investimento, la determinazione, la composizione e la ponderazione delle categorie d'investimento avvengono annualmente tenendo in considerazione l'andamento degli obblighi, dei rendimenti target e della tolleranza al rischio della fondazione, e tenendo inoltre conto delle aspettative di rendimento e di rischio delle singole categorie d'investimento e delle classi d'investimento ad esse assegnate.

5.1.2 L'attribuzione delle categorie d'investimento alle tipologie d'investimento, il livello di sicurezza ambito e l'entità delle riserve di fluttuazione sono da definire di volta in volta all'inizio dell'anno sulla base di metodi di matematica finanziaria riconosciuti. Le riserve di fluttuazione perseguite sulla base della strategia d'investimento scelta sono determinate in conformità al regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.

5.1.3 La gestione delle liquidità deve essere definita in base alla capacità di rischio della fondazione e in modo tale che le prestazioni previdenziali e quelle di uscita possano essere versate entro i termini stabiliti. In

materia di liquidità occorre inoltre tenere conto della situazione sul mercato monetario e dei capitali.

5.1.4 Le decisioni d'investimento devono essere comunicate per iscritto all'organo di gestione.

5.1.5 Il consiglio di fondazione è responsabile dei rischi risultanti dalle decisioni d'investimento che ha adottato e dalle istruzioni che ha impartito.

5.1.6 Le perdite derivanti dall'investimento del patrimonio delle casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente sono a carico del loro patrimonio della fondazione investito collettivamente.

5.1.7 Delle perdite derivanti dall'investimento separato del patrimonio della fondazione secondo la cifra 5.2.3. (pool d'investimento delle rendite) si fanno carico inoltre anche le casse di previdenza che hanno investito il patrimonio sotto la propria responsabilità.

5.2 Investimento del patrimonio della fondazione

5.2.1 L'investimento del patrimonio della fondazione avviene conformemente alla legislazione federale vigente.

5.2.2 Il patrimonio della fondazione investito collettivamente, fatte salve le liquidità necessarie, viene investito esclusivamente nel gruppo d'investimento appartenente a una fondazione d'investimento e definito nell'allegato IV, come previsto nell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento.

5.2.3 Per i beneficiari di rendita gestiti autonomamente dalla fondazione viene costituito un pool d'investimento delle rendite. Il patrimonio del pool d'investimento delle rendite, ovvero il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita, gli accantonamenti tecnici, le riserve di fluttuazione ed eventuali altre riserve e fondi liberi vengono investiti dal consiglio di fondazione nel gruppo d'investimento di una fondazione d'investimento definito nell'allegato IV, come previsto nell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento.

5.2.4 Gli investimenti vengono amministrati dalla fondazione d'investimento indicata nell'allegato III di questo regolamento in ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti. Gli statuti, i regolamenti e le direttive d'investimento della fondazione d'investimento sono parte integrante di questo regolamento d'investimento.

5.2.5 Le liquidità disponibili al di fuori dei gruppi d'investimento vengono mantenute presso la posta o la banca svizzera indicata nell'allegato IV. Per questi conti si applicano le condizioni vigenti presso tale banca o presso la posta.

5.2.6 Gli averi di conto corrente nei confronti dei datori di lavoro sono crediti della fondazione provenienti dai conti correnti riguardanti il traffico pagamenti con i datori di lavoro. Questi sono consentiti nell'ambito del contratto.

5.3 Modifica delle istruzioni d'investimento

Il consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di apportare modifiche alle istruzioni d'investimento, in particolare quando non viene raggiunto il livello di sicurezza stabilito.

6. Esercizio dei diritti dei partecipanti agli investimenti

I diritti di voto alle assemblee degli investitori delle fondazioni d'investimento sono esercitati dal comitato investimenti, a meno che il consiglio di fondazione non disponga altrimenti in singoli casi. Il diritto di voto deve essere esercitato nell'interesse delle persone assicurate. Ulteriori principi riguardanti l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nell'allegato IV.

7. Integrazione delle disposizioni mancanti

Nei casi in cui il presente regolamento non preveda nessuna disposizione per particolari questioni o problematiche, il consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamentazione conforme al senso e allo scopo delle prescrizioni giuridiche, statutarie e regolamentari.

8. Riserva di modifica

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

9. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce tutti i regolamenti d'investimento generali della fondazione.

Allegato I

Valido dal 1° gennaio 2019

1. Concetti

Gruppo d'investimento Il gruppo d'investimento in questo contesto è il fondo a investitore unico disponibile. Nel gruppo d'investimento si fa distinzione tra tipologie (a basso e ad alto rischio) e per ogni tipologia d'investimento tra le diverse categorie d'investimento (ad esempio azioni, obbligazioni).

2. Procedura per definire l'assegnazione e la ponderazione delle categorie d'investimento

La strategia d'investimento perseguita è dinamica e mira al mantenimento del capitale della fondazione investito, avvalendosi di investimenti in titoli a tasso fisso e, allo stesso tempo, sfruttando di volta in volta le opportunità di rendimento delle categorie d'investimento ad alto rischio, come le azioni, in base alla situazione dei mercati. Viene fissato un livello di sicurezza in percentuale del patrimonio della fondazione investito per regolare così la volatilità

del gruppo d'investimento. Se non viene raggiunto il livello di sicurezza definito, il consiglio di fondazione ha l'obbligo di verificare i rispettivi parametri.

Lo scopo della strategia d'investimento dinamica è quello di partecipare all'andamento dei mercati in rialzo, limitando tuttavia le perdite dovute all'andamento negativo dei titoli. Il portafoglio viene quindi suddiviso in due tipologie di investimenti.

- Categorie d'investimento a basso rischio: sono le posizioni patrimoniali mirate al mantenimento del capitale (ad esempio titoli a tasso fisso con fluttuazioni di valore ridotte)
- Categorie d'investimento ad alto rischio: sono le posizioni patrimoniali più rischiose mirate al rendimento (ad esempio azioni e altri titoli con alto potenziale di profitto ma anche con maggiori fluttuazioni di valore).

Il rapporto tra le categorie d'investimento ad alto rischio e quelle a basso rischio viene verificato almeno con cadenza mensile e, se necessario, viene reimpostato sul livello di sicurezza desiderato.

Allegato II

Valido dal 1° gennaio 2021

1. Definizione della strategia d'investimento

1.1 Composizione e margini dei valori patrimoniali

I valori patrimoniali sono costituiti nel modo seguente:

- 85 – 100% quote in fondazioni d'investimento
- 0 – 5% investimenti presso il datore di lavoro
- 0 – 10% gestione operativa delle liquidità
- 0 – 1% altri valori patrimoniali

1.2 Composizione delle quote in fondazioni d'investimento

Il patrimonio d'investimento viene suddiviso in due tipologie d'investimento:

- a) a basso rischio e
- b) ad alto rischio

a) Categorie d'investimento a basso rischio

Di queste fanno parte:

- obbligazioni in CHF Svizzera
- obbligazioni in CHF estero
- immobili – gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento
- obbligazioni valute estere CHF hedged
- liquidità in CHF

b) Categorie d'investimento ad alto rischio

Di queste fanno parte:

- azioni Svizzera
- azioni estero
- obbligazioni valute estere
- immobili Svizzera ed estero
- investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. e OPP 2
- Investimenti infrastrutturali
- Liquidità valuta estera

1.3 Definizione del livello di sicurezza

Il livello di sicurezza perseguito viene stabilito dal consiglio di fondazione almeno una volta all'anno.

1.4 Definizione della strategia

Per poter ottemperare agli obblighi della fondazione nei confronti dei destinatari, a seconda del rendimento a cui si aspira e dei principi di matematica finanziaria (sulla base di un'analisi di asset liability management) la strategia viene definita nel modo seguente. All'inizio di ogni anno, tenendo conto dei margini indicati alla cifra 2, il patrimonio d'investimento viene allineato a una strategia iniziale (vedasi allegato III).

2. Investimenti ammessi e limitazioni specifiche per il debitore

È consentito investire solo in gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento che rispettano i seguenti valori di riferimento.

a) Limitazioni delle categorie

Investimenti ad alto rischio

- 0% – 40% azioni Svizzera (totale azioni: max. 50%)
 - 0% – 30% azioni estero
 - 0% – 30% obbligazioni valute estere
 - 0% – 20% immobili Svizzera (totale immobili: max. 20%)
 - 0% – 5% immobili estero
 - 0% – 10% investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. e OPP 2
 - 0% – 10% Investimenti infrastrutturali
 - 0% – 10% Liquidità valuta estera
- investimenti alternativi valute estere, totale max.: 30%

Investimenti a basso rischio

- 0% – 80% obbligazioni in CHF
- 0% – 20% obbligazioni valute estere CHF hedged
- 0% – 15% immobili – gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento
- 0% – 50% liquidità in CHF

b) Limitazioni debitore

È consentito investire al massimo il 5% del gruppo d'investimento in titoli della stessa società e il 10% presso lo stesso debitore. Si ammettono eccezioni per crediti nei confronti della Confederazione e crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiari; per tali titoli si applica il limite massimo del 100% e del 50%. Gli investimenti in immobili non possono superare, per ogni immobile, il 5% del patrimonio totale.

c) Investimenti presso il datore di lavoro

Se il gruppo d'investimento della fondazione d'investimento, entrambi definiti nell'allegato IV, investe in un'azienda affiliata alla fondazione, gli investimenti non garantiti e le partecipazioni all'azienda affiliata non possono eccedere complessivamente il 5% del patrimonio del gruppo d'investimento. Inoltre i crediti per i contributi non ancora versati di un'azienda affiliata non possono eccedere il 5% del patrimonio investito della fondazione.

d) Securities lending

È ammesso il security lending. Ad ogni mutuatario o intermediario può essere prestato al massimo il 10% di un gruppo d'investimento. Le norme della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale e i rispettivi decreti di attuazione si applicano analogamente (art. 55 cpv. 1 lett. A LICol, art. 76 OICol e art. 1 segg. OICol-FINMA nonché art. 53 cpv. 6 OPP 2).

3. Coordinate bancarie e postali

- Baloise Bank SoBa AG, Soletta
- PostFinance SA, Berna

La fondazione si riserva il diritto di aprire altri conti presso banche svizzere.

Allegato III

Valido dal 1° gennaio 2020

Strategia iniziale 2020 (gruppo d'investimento BVG-Mix Perspectiva)

La ponderazione delle categorie d'investimento del gruppo d'investimento LPP Mix Perspectiva (tranche 1, 2, 3) è stata definita al 01.01.2020 come segue tenendo presenti i margini di cui all'allegato II:

Tipologia d'investimento	Categoria d'investimento	Ponderazione ¹	Margine	
			Basso	Alto
Ad alto rischio 50 %	Azioni Svizzera	16.00 %	0.00 %	40.00 %
	Azioni estere	17.00 %	0.00 %	30.00 %
	Azioni	33.00 %	0.00 %	50.00 %
	Obbligazioni in valuta estera	6.50 %	0.00 %	30.00 %
	Immobili (Svizzera)	8.00 %	0.00 %	20.00 %
	Immobili (estero)		0.00 %	5.00 %
	Investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 OPP 2	2.50 %	0.00 %	10.00 %
	di cui Materie prime		0.00 %	10.00 %
	di cui Hedge funds		0.00 %	10.00 %
	di cui Senior secured loans	2.50 %	0.00 %	10.00 %
	di cui Private equity		0.00 %	10.00 %
	di cui Insurance linked securities		0.00 %	10.00 %
	di cui Investimenti infrastrutturali		0.00 %	10.00 %
	Liquidità valute estere			0.00 %
A basso rischio 50 %	Obbligazioni in CHF	40.00 %	0.00 %	80.00 %
	Obbligazioni in valuta estera CHF hedged	5.00 %	0.00 %	15.00 %
	Immobili – gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento	5.00 %	0.00 %	10.00 %
	Liquidità in CHF	0.00 %	0.00 %	50.00 %
Totale		100.00 %		
Quota valute estere, totale		26.00 %	0.00 %	30.00 %

¹In assenza di indicazioni, la ponderazione è pari allo 0%.

La strategia del gruppo d'investimento di LPP Mix Perspectiva viene verificata con cadenza annua ed eventualmente adattata.

Allegato IV

Valido dal 1° gennaio 2021

1. Gruppo d'investimento disponibile

È disponibile il seguente gruppo d'investimento della Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza:

LPP Mix Perspectiva

Secondo la cifra 5.2.2 gli investimenti avvengono esclusivamente nel gruppo d'investimento indicato. Il gruppo d'investimento è composto da tre tranches.

- a) La tranche 1, LPP Mix Perspectiva Relax per il patrimonio investito collettivamente dalla fondazione senza pool d'investimento delle rendite.
- b) La tranche 2, LPP Mix Perspectiva Pension per il pool d'investimento delle rendite.
- c) La tranche 3, LPP Mix Perspectiva Choice per il patrimonio investito dalla fondazione in questa tranche su incarico dei clienti affiliati a Perspectiva Choice.

2. Diritto di voto

La Fondazione della Basilese per gli investimenti patrimoniali di istituzioni di previdenza non prevede (secondo l'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa) che i propri investitori possano avvalersi del diritto di voto.

**Fondazione collettiva Perspectiva
per la previdenza professionale**
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 85 85
info@perspectiva-sammelstiftung.ch

www.perspectiva-fondazione.ch